



Tribunale di Napoli  
Sezione Sesta  
Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Agnese Margarita, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa recante rg. 942/2019 avente ad oggetto: risarcimento danni,  
vertente

TRA

████████████████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ██████████

*Attrice*

E

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.  
████████████████████

*Convenuto*

**CONCLUSIONI**

Come da note di trattazione scritta.

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONALE**

Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive.

La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Nel presente giudizio parte attrice agisce per ottenere il ristoro delle lesioni patite per effetto di una caduta a causa di una non corretta manutenzione del marciapiedi di una strada, manchevole di un pezzo, appartenente al demanio stradale da parte dell'amministrazione competente, nel caso il Comune di Napoli.

Appare, pertanto, necessario da subito chiarire quale debba essere il corretto inquadramento della figura di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.

Sul punto va dato atto che:

*Sentenza rg. 15139/2016*



A 1) È noto che, secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della p.a. sarebbe costituito - non dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi - ma dall'art. 2043 cod. civ., che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.

Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva dello stesso (cd. "insidia e trabocchetto") (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15707 del 08/11/2002; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2067 del 13/02/2002; cfr., Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16179 del 21/12/2001; ancora, Cass. N. 7062 del 1997; Cass. Civ. N. 7742 del 1997, Cass. Civ. N. 5989 del 1998; Cass. Civ. N. 3991 del 1999).

Tuttavia, negli ultimi anni si sono proposte delle varianti a tale cristallizzata impostazione.

A 2) Secondo una prima differente ricostruzione - autorevolmente sostenuta, pure di recente, presso la Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale dei consociati la P.A. risponderebbe ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dei danni conseguenti a cattiva manutenzione della stessa.

Infatti, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata - secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla PA, visto che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051 c.c. (da ultimo, per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).

In particolare, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b) della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discenderebbe non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..





Tanto che ritenere non applicabile alla PA anche per i beni demaniali la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio per la PA e, di riflesso, in un ingiustificato deterioro trattamento per gli utenti.

Il danneggiato, allora, non sarebbe più onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. (cfr, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19653 del 01/10/2004; Cass. 22/4/1998, n. 4070; Cass. 20/11/1998, n. 11749; Cass. 21/5/1996, n. 4673;).

A 3) Infine, secondo un ulteriore orientamento intermedio, l'art. 2051 c.c., potrebbe trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 5/8/2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1/12/2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488; Cass. 13/1/2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446).

A 4) Ebbene, secondo questo Giudicante, mutando orientamento rispetto al recente passato, non può trovare seguito - la tesi esposta sub. A 2): ciò in base alle seguenti argomentazioni.

La figura di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova la sua *ratio* applicativa nello stesso presupposto qualificante ed indefettibile della norma: la sussistenza, in capo al responsabile, di un effettivo e reale potere fisico sulla cosa capace di arrecare il danno.

Infatti, solo tale condizione di oggettiva e continua padronanza del bene, da apprezzarsi prima di tutto su di un piano fisico-materiale, può giustificare, secondo quanto emergente dallo spirito della previsione de qua, l'immediata imputazione del danno al custode (secondo taluni a titolo di responsabilità oggettiva, secondo altri di responsabilità per colpa presunta).

Ciò posto, appare di contro difficilmente contestabile che, nel caso di strade pubbliche soggette ad uso diretto di tutti i cittadini, la PA, nonostante ne sia



formalmente titolare, non abbia la possibilità di esercitare un potere di controllo materiale sul bene del tipo di quello richiesto dall'art. 2051 c.c..

Invero, la sua posizione è difficilmente assimilabile a quella di un normale custode di una cosa (privata) affidata alla sua esclusiva disponibilità, in quanto la stabile destinazione al pubblico transito della via stride in modo insanabile con la permanenza di una continua e stringente signoria materiale su di essa da parte della PA.

Sembra affrettato, allora, dedurre - meccanicamente - dalla circostanza formale della titolarità del bene l'elemento sostanziale della sussistenza di una effettiva posizione custodiale in capo all'amministrazione, rilevante ex art. 2051 c.c.

Deve osservarsi, invece, che la PA, pur vantando indiscutibilmente un sicuro e ampio potere di disponibilità giuridica dei beni demaniali de quibus, attesa la sua condizione proprietaria, (secondo quanto ricordato dall'orientamento non condiviso), esercita, a causa della stessa natura e connotazione strutturale dei beni di cui trattasi, un controllo necessariamente diverso, meno pregnante, dal contenuto e dalle consistenze fattuali più sfumati rispetto a quello di ogni custode.

E non può non convenirsi che, in casi di tal fatta, per l'amministrazione è materialmente impossibile esercitare quel potere penetrante, continuo ed immediato sulla cosa come richiesto ex art. 2051 c.c., visto che verificare in ogni momento le peculiari condizioni di manutenzione di ogni tratta in cui si articolano tutte le strade di proprietà dell'ente è oggettivamente improponibile, sol che si considerino l'estensione dei beni di cui trattasi e la loro attitudine a subire continuamente ed in ogni momento (anche a distanza di ore) modificazioni e usure in più parti per effetto dell'uso da parte dei consociati tutti.

Perciò, ritiene il Tribunale che, con riguardo ad ogni pubblica strada liberamente transitabile, manchi in capo alla PA quella materiale potestà di fatto sul bene capace di giustificare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. in ipotesi di danno ad un passante: tanto giustifica ampiamente la non riconducibilità della fattispecie dedotta in giudizio alla predetta norma, non ricorrendone dello stesso il primo e saliente presupposto applicativo. (cfr, Cass. Civile, Sezione III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15384; Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15383; Cass. Civ. Sezione III, sentenza 29 aprile 2006 n. 10040).

A 5) Si ritiene condivisibile, allora, il più risalente orientamento dell'"insidia e trabocchetto", così come integrato e specificato dalla interpretazione intermedia riportata sub. A 3), la quale, peraltro, non stride affatto in termini insanabili con il primo, costituendone solo un logico completamento: il tutto, con la





precisazione che tra i beni obiettivamente controllabili non possano essere annoverate certamente le strade cittadine aperte al pubblico transito

Peraltro, il Tribunale non può associarsi all'ulteriore tesi, pure autorevolmente sostenuta in sede di legittimità, secondo cui la circostanza che una strada del demanio stradale comunale si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato potrebbe costituire un indice oggettivo di possibilità di effettivo controllo della cosa, tale da superare le notazioni prima espresse e rendere applicabile l'art. 2051 c.c. (cfr, Cass. Civ. ,Sezione III, sentenza 26 settembre 2006 n. 20823)

Invero, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, pur costituendo astrattamente un aspetto di oggettiva facilitazione della vigilanza esercitabile da parte del Comune, non assorbe né elide l'aspetto centrale della questione: il fatto, cioè, che il bene di cui trattasi (la strada) rimane caratterizzato da un'estensione, da un'accessibilità, da un diffuso utilizzo da parte di chiunque nonché da una suscettibilità a continue modificazioni che lo rendono tendenzialmente incontrollabile in ogni momento ed in ogni sua parte. Per cui, davanti a queste connaturali ed intrinseche caratteristiche tipologiche della cosa, la ubicazione di essa al centro o ai margini del territorio comunale appare davvero aspetto tendenzialmente irrilevante ai fini che ci occupano e non sposta in modo significativo i termini del ragionamento: e si consideri - in chiusura - che in ogni centro urbano di una città di medie dimensioni (per non parlare dei grandi centri urbani) il demanio stradale cittadino, lungi dall'essere *ipso facto* più controllabile, si articola comunque per decine (se non centinaia) di chilometri di tratta.

A 6) In definitiva, la fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio deve andare ricondotta all'art. 2043 c.c. .

A questo punto si apre un' ulteriore questione.

Ferma l'applicabilità della norma, è stato affermato che la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non sussisterebbe solo nei casi di cd. "insidia e trabocchetto", atteso che questi sarebbero solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., che non escludono, perciò, che la colpa dell'amministrazione possa individuarsi, nella singola fattispecie, anche in un diverso suo comportamento.

In sostanza, si ritiene che limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non trovi alcuna base normativa, costituendo un'indubbia posizione di privilegio per la p.a. (in questo senso, Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 30 novembre 2006-8 marzo 2007 n.



5307 ; Cass. Civ. Sezione III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15384; cfr Cass. 14/3/2006, n. 5445).

Tale asserzione non convince.

Può rilevarsi , di contro, che in mancanza dei provati presupposti dell' "insidia e trabocchetto" ben difficilmente possa configurarsi una reale responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo ad un'amministrazione : sulla base dei seguenti motivi.

Anzitutto, va sconfessato il postulato di partenza della avversa opinione: quello secondo cui la non visibilità oggettiva del pericolo e la non prevedibilità subiettiva dello stesso integrino semplicemente dei modelli di condotta colposa della PA, come tali surrogabili da altri comportamenti neglienti.

Invero, i presupposti in questione sono stati messi sempre al centro della responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione non tanto perché individuano una specifica tipologia di colpa del soggetto pubblico responsabile (che di contro è sempre la stessa, mancata manutenzione delle strade), quanto perché essi attengono allo stesso rapporto causale tra l'ipotetica condotta illecita del Comune (omissione colposa nella corretta manutenzione della strada) e il pregiudizio lamentato: insomma, gli stessi devono sussistere, dovendo altresì andare provati da parte del danneggiato, perché configurano elementi positivi - di natura causale - del fatto illecito ex art. 2043 c.c. , pur potendo ulteriormente connotare - in termini di maggiore gravità - la colpevolezza del danneggiante.

È pacifico , infatti, che il fatto di una "caduta" su suolo demaniale costituisca di per sé un evento neutro che può dipendere da tanti fattori (il comportamento di un terzo, una distrazione, una imprudenza) e dello stesso potrà essere chiamato a rispondere il Comune solo quando si provi che esso sia eziologicamente riferibile proprio ad un comportamento negliente dell'ente.

Ma tale dimostrazione (nesso causale caduta- comportamento negliente, omessa manutenzione) deve risolversi nella prova che il fatto dannoso (la caduta) sia stata la normale e attendibile conseguenza (causalità adeguata) della situazione di dissesto e cattiva manutenzione in cui versava la strada: altrimenti si finirebbe per imputare al Comune ogni caduta di un utente, per il solo fatto che essa si sia verificata sulla pubblica via.

E proseguendo nel ragionamento, tale descritto rapporto di consequenzialità non può che concretarsi, a sua volta, nella prova che esisteva , al momento del fatto, una condizione fisica del bene di per sé oggettivamente capace di provocare il danno lamentato.

Ciò, in quanto è solo l'intrinseca pericolosità del bene scenario del sinistro che consente di riferire con ragionevole certezza il danno proprio ad una condotta colposa della PA nella scorretta conservazione e gestione del medesimo, non





avendo l'amministrazione tenuto la cosa in condizioni tali da non poter nuocere ad alcuno (cfr, Cassazione civile, sez. III, sentenza 27.03.2007 n° 7403).

Per cui resta evidente come tale peculiare pericolosità finisca per risolversi, in ultima analisi, nella stessa "insidiosità" della cosa per gli utenti, i quali devono essere stati indotti all'evento dannoso - non da altro ma - da un'ingannevole apparenza di integrità ed affidabilità del bene: siamo giunti, per tale via, alla necessaria prova del cd. "insidia e trabocchetto".

In definitiva, se si assume che sia prospettabile una responsabilità della PA per omessa manutenzione di una pubblica via senza che si debba provare l'intrinseca pericolosità della strada (cd. insidia e trabocchetto) da cui è derivato il danno, potrebbe rimanere incerta la stessa sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dell'ente pubblico (omessa manutenzione) e il pregiudizio da ristorare: perciò appare preferibile non aderire alla tesi confutata (per tutte, Tribunale Nola, 6.7.2007).

Per tutto quanto diffusamente osservato, deve allora operare l'art. 2043 c.c. nella sua configurazione classica per le ipotesi di responsabilità in esame (insidia e trabocchetto), con il carico probatorio che ne consegue.

Per cui, va ribadito che è onere del danneggiato dimostrare, oltre evidentemente al fatto lesivo, la sua riconducibilità causale ad una condizione pericolosa del bene imprevedibile e non visibile, mentre, una volta che ciò sia stato dimostrato, sulla p.a. grava l'onere di provare che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre, anche o in via esclusiva, a diverso fattore causale o che comunque erano state adottate tutte le misure del caso (*ex pluribus* Cass. n. 11250 del 2002; Cass. n. 6807 del 2002; sul punto si veda anche Corte cost. n. 156 del 1999).

In applicazione dei riportati principi, passandosi ad esaminare il merito della controversia, l'azione non può che trovare accoglimento, con le precisazioni che seguono.

Dalla deposizione resa dai testi escussi emerge che mentre l'attrice percorreva la via [REDACTED] in Napoli, nello scendere dal marciapiedi, atto dovuto al continuo flusso di persone e dalla presenza di mercanzia esposta per la vendita, cadeva in terra a causa del fatto che il marciapiedi era manchevole di un pezzo. Dalle foto in atti, riconosciute dai testi quali rappresentative dei luoghi di causa, è agevole verificare la mancanza di visibilità della detta mancanza di pezzo, essendo essa trascurabile, ma in grado di determinare una caduta qualora ci si metta il piede sopra.

Concretamente il dedotto ostacolo non risultava percepibile anche per la contiguità cromatica tra marciapiedi e strada. .



Ne consegue, dunque, in virtù delle considerazioni suesposte, la responsabilità del convenuto.

È quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dall'attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso alla invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.

L'area del danno risarcibile va anzitutto ricondotta nell'ambito delle due sole categorie del danno patrimoniale (art. 2043-1218 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), ambito, quest'ultimo, nel quale deve ora ritenersi collocato il danno biologico. Invero, deve ritenersi superata - alla luce di una lettura dell'art. 2059 c.c. in chiave costituzionalmente orientata - la tesi (Corte Cost. n. 184/86) che ammetteva il risarcimento del danno biologico sulla base del collegamento tra l'art. 2043 c.c. (nel quale si faceva rientrare tale voce di danno) e l'art. 32 Cost. .

Operazione ermeneutica, quest'ultima, che veniva effettuata al fine di sfuggire alla altrimenti non risarcibilità del danno non patrimoniale, in una lettura riduttiva dell'art. 2059 c.c. ancorata unicamente alla sussistenza di specifiche previsioni legislative che ne ammettevano la risarcibilità (art. 185 c.p; l. n. 117/87, ecc.).

Viceversa, all'esito di un condiviso iter logico-argomentativo, le SS.UU. cennate hanno affermato il principio secondo il quale *"il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/99), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006)"*.

Ciò detto, rileva altresì il decidente, in armonia al suddetto arresto giurisprudenziale, che *"determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le*





*sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".*

In termini ulteriormente confermativi, Cassazione civile, SS.UU. sentenza del 14.1.2009, n. 557 ha confermato le SS.UU. u.c, ribadendo che *"il c.d. "danno esistenziale" non costituisce un'autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali devono essere ricondotti nell'ambito della previsione dell'art. 2059 c.c., ivi compreso il "danno da perdita o compromissione del rapporto parentale"*.

Per il risarcimento di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano (non vertendosi in tema di danni provenienti dalla circolazione stradale), in quanto destinate a risolvere da un lato il problema della eccessiva rigidità di altri criteri di liquidazione equitativa (sistema del multiplo della pensione sociale e quello del valore del punto fisso) inidonei a valorizzare la diversa entità della compromissione della integrità psicofisica che si determina con l'aumento del tasso di invalidità riscontrato e, dall'altro lato, ad evitare possibili disparità di trattamento conseguenti alla adozione di criteri di aggiustamento delle tecniche di liquidazione innanzi descritte.

Tali tabelle realizzano un criterio di valore di punto predeterminato sulla base di variabili senz'altro incidenti sulla entità del danno quali l'età del danneggiato e l'entità dei postumi.

Vanno condivise, in quanto ampiamente motivate e non oggetto di specifica contestazione (al ctu non sono pervenuti rilievi critici), le conclusioni raggiunte dal ctu.

Secondo il ctu sono residuati postumi permanenti nella misura del 4% ( quattro per cento), con una I.T.P di 40 giorni al 75%, di 20 giorni al 50% e di altri venti giorni al 25%.

Ad avviso della scrivente, rilevato che la parte, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha dedotto di specifico, la liquidazione può attestarsi sui valori standard.

Pertanto, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento dei fatti (anni 80), del grado di invalidità permanente (4%), ribadite le nulle allegazioni atte a personalizzare la liquidazione, all'attrice a titolo di risarcimento di danno biologico c.d. "standard", di c.d. danno morale e di invalidità temporanea, pari ad € 8.761,00.

Per le considerazioni ampiamente espresse in precedenza la somma predetta va ritenuta comprensiva di tutte le componenti non patrimoniali dei danni sofferti dall'attrice in conseguenza dell'evento di cui è causa.



Quanto al danno emergente sono risultate congrue rispetto all' evento lesivo le somme pari ad euro 493,10.

Nulla spetta a titolo di ridotta capacità lavorativa in quanto l'attrice in sede di visita presso il ctu ha dichiarato di continuare a svolgere l'attività di casalinga.

Pertanto, appare scelta discrezionale dell'attrice quella di ricorrere ad un aiuto mediante assunzione di una collaboratrice domestica, quindi, nulla può pretendere a tale titolo.

Né si possono liquidare forfettariamente, come richiede la difesa, le spese occorse per trasporti dell'attrice al Fatebenefratelli o presso il centro ove ha svolto fisioterapia , senza la prova del relativo esborso.

Complessivamente, pertanto, all'attrice spetta esclusivamente la somma di euro 9254,10.

Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento (9 dicembre 2017) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. ( S.U. n. 1712/1995 ) gli interessi nella misura legale a partire dalla data del sinistro fino alla presente pronuncia.

Spettano ovviamente gli interessi legali sulla suindicata somma liquidata dalla presente pronuncia, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sino al soddisfo effettivo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in assenza della prescritta nota specifica, si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri vigenti, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Le spese della ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta in ragione della sua soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e per l'effetto:

- a) condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore di parte attrice della somma di €. 9254,10, oltre accessori da calcolarsi come indicato in parte motiva;
- a) condanna il Comune di Napoli al rimborso in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida in € 270,00 per spese, € 3500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e





contr. cassa prev. avv. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.

██████████

**b)** pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu.

Così deciso in Napoli, 29 marzo 2022

Il Giudice

*dott. ssa. Agnese Margarita*

